



# Statuto

## Assemblea dei Genitori delle Scuole dell'Infanzia e Scuole Elementari di Savosa

### Capitolo 1 – Assemblea dei Genitori e suo funzionamento

#### Articolo 1 – Nome

È costituita l'Assemblea dei Genitori delle Scuole dell'Infanzia e Scuole Elementari di Savosa, di seguito denominata 'Assemblea'.

#### Articolo 2 – Scopo

L'Assemblea è un organo consultivo e di rappresentanza e ha lo scopo di rappresentare, collaborare e partecipare alla vita degli istituti Scuola Elementare (S.E.) e Scuola dell'infanzia (S.I.) di Savosa, al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 e dall'art. 41 e segg. della Legge della Scuola.

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di

#### Articolo 3 – Durata

L'Assemblea è costituita a tempo indeterminato.

#### Articolo 4 – Membri

Compongono l'Assemblea tutti i genitori o tutori legali degli allievi iscritti agli Istituti Scuola Elementare (S.E.) e Scuola dell'infanzia (S.I.) di Savosa. L'adesione è libera e gratuita.

#### Articolo 5 – Funzioni

Le funzioni dell'Assemblea sono:

1. formulare all'attenzione degli organi degli istituti le richieste dei genitori;
2. esprimere l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
3. deliberare sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione deferiscono;
4. designare i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;

5. approvare il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
6. nominare il Comitato Genitori;
7. nominare i Revisori dei Conti;
8. Deliberare del proprio scioglimento.

## Articolo 6 – Organi

Gli organi dell'Assemblea sono:

- L'Assemblea Generale;
- Il Comitato dei Genitori;
- L'Organo di Revisione dei conti.

## Articolo 7 – Riunioni: Assemblea Ordinaria

### 7.1 Composizione e convocazione dell'Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea Ordinaria è composta da i membri dell'Assemblea ed è convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente del Comitato Genitori, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea possono avvenire:

- per iscritto;
- tramite posta elettronica (e-mail);
- o mediante altro sistema elettronico riconosciuto (ad esempio gruppi chiusi su piattaforme di messaggistica o posta elettronica certificata se disponibile).

### 7.2 Competenze dell'Assemblea Ordinaria:

- Approvare il rapporto annuale e i conti;
- Eleggere il Comitato dei Genitori e i Revisori dei conti per l'esercizio successivo. Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate al presidente uscente prima dell'Assemblea o al più tardi all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura durante l'Assemblea;
- Deliberare su proposte e iniziative che attengano alla ordinaria gestione dell'Associazione stessa e che esulino dalle competenze decisionali del Comitato Genitori.

### 7.3 Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno l'Assemblea può deliberare solo con l'accordo della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità decide il voto del Presidente.

### 7.4 Modalità di partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Ordinaria

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità remota, tramite videoconferenza o altri sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati;
- possano partecipare alla discussione e alla presa di decisioni in tempo reale.

## Articolo 8 – Riunioni: Assemblea Generale Straordinaria

### 8.1 Composizione e convocazione dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria Generale è composta dai membri dell'Assemblea ed è convocata, in caso di necessità, dal Presidente del Comitato Genitori o da un quinto degli aventi diritto di voto in Assemblea, almeno 5 giorni prima della data prevista di riunione.

Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea possono avvenire:

- per iscritto;
- tramite posta elettronica (e-mail);
- o mediante altro sistema elettronico riconosciuto (ad esempio gruppi chiusi su piattaforme di messaggistica o posta elettronica certificata se disponibile).

### 8.2 Competenze dell'Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea Straordinaria delibera di ogni materia diversa da quelle di pertinenza dell'Assemblea Ordinaria, incluso, tra le altre:

- Scioglimento dell'Assemblea;
- Accettare le dimissioni di uno o più membri del Comitato in corso di esercizio e deliberare della loro

eventuale sostituzione o della rimozione di un membro del Comitato in caso di grave miscondotta o negligenza;

-Modifiche statutarie.

### 8.3 Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria

Le decisioni sono prese a maggioranza qualificata, con i due terzi dei voti dei presenti. L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno l'Assemblea può deliberare solo con l'accordo della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità decide il voto del Presidente.

### 8.4 Modalità di partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Straordinaria

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità remota, tramite videoconferenza o altri sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati;
- possano partecipare alla discussione e alla presa di decisioni in tempo reale.

### Articolo 9 - Votazioni

Ogni detentore dell'autorità parentale o affidatario ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano gli istituti. Il voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è espresso in forma palese.

Le decisioni prese durante le riunioni in modalità elettronica hanno pieno valore, al pari di quelle assunte in presenza.

### Art. 10 - Scioglimento dell'Assemblea

L'Assemblea dei genitori può essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea stessa appositamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale deve essere consegnato agli istituti S.E. e S.I., che dovranno usarlo per scopi didattici o acquisto di materiale particolare.

### Art. 11 - Revisori

La nomina di due revisori è di competenza dell'Assemblea dei genitori. I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.

## Capitolo 2 – Comitato dei Genitori e suo funzionamento

### Articolo 12 – Comitato

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei Genitori e la rappresenta verso i terzi.

#### 12.1 Composizione del Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, di principio un membro per classe degli Istituti SI e SE. Solo in caso di mancanza di almeno una candidatura all'interno di ogni classe, o di un numero di membri inferiore al numero di classi esistenti, il Comitato può assegnare ad un altro candidato la funzione di rappresentanza ad interim di più classi oltre a quella di appartenenza del proprio figlio.

I membri di Comitato devono essere membri dell'Assemblea, rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Se a causa di motivi giustificati un membro di Comitato è dimissionario, si può procedere alla sostituzione ad interim fino alla successiva Assemblea. Inoltre, qualora non fosse possibile reperire nuovi membri disposti ad assumere la carica, l'Assemblea dei genitori può accogliere l'eventuale disponibilità e prolungare il mandato dei membri di Comitato, anche qualora nel frattempo i loro figli non fossero più iscritti alla S.E. o alla S.I., tuttavia solo per un massimo di un mandato ulteriore.

#### 12.2 Ruoli

Il presidente è proposto dal Comitato ed eletto dall'Assemblea. Il Comitato nomina al suo interno, vicepresidente, segretario e cassiere. Il Comitato può costituire delle commissioni interne o gruppi misti di lavoro per elaborare progetti.

#### 12.3 Convocazione e riunioni del Comitato

Il presidente del Comitato convoca le riunioni di Comitato e coordina le attività.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

#### 12.4 Funzioni del Comitato

I compiti del Comitato sono:

1. preparare e convocare l'Assemblea;
2. attuare le decisioni dell'Assemblea;
3. presentare il rapporto sulle attività svolte;
4. formulare proposte da sottoporre all'Assemblea;

5. mantenere i contatti tra l'Assemblea e le Istituzioni Scolastiche;
6. promuovere i rapporti e raccogliere le richieste dei genitori;
7. favorire i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
8. promuovere serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti la S.E. e la S.I. e collaborare nell'attività culturale e sociale degli istituti;
9. collaborare con gruppi culturali e sociali attivi nel territorio;
10. Organizzare in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche eventuali attività parascolastiche di natura ricreativa e formativa;
11. Sostenere la comunità scolastica locale attraverso iniziative dedicate a specifiche finalità di natura solidaristica.

#### 12.5 Finanze e responsabilità patrimoniali del Comitato

Le entrate del Comitato sono costituite da:

- Eventuali contributi volontari dei genitori;
- Proventi da attività ed eventi organizzati;
- Eventuali sussidi o donazioni di privati o enti pubblici.

Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il patrimonio sociale. I membri non sono personalmente responsabili per gli impegni del Comitato.

#### Articolo 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero (CC) in materia di associazioni (articoli 60 e seguenti).